

PROFE NO 488

DEC 04. 03. 2020

TRIBUNALE DI ISERNIA
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ'
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.

L'anno duemilaventisimo il giorno 28 del mese di FEBBRAIO nel Palazzo di Giustizia di Isernia;

TRA

Il Tribunale di Isernia (Codice Fiscale 80050180944 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Vincenzo di Giacomo (domiciliato per la carica in Piazza Tedeschi

E

Il Comune di Rocchetta a Volturno, (P.I.00204380943) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Teodoro Santilli nato a Castel di Sangro il 02.08.1979 e residente per la carica presso il palazzo Municipale di Rocchetta a Volturno, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di legale rappresentante del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

Che, a norma del art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Tribunale può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l'art. 2, e. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, e. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.



- Che il Comune di Rocchetta a Volturno, con deliberazione N *14* del *25-2-2020* ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D. Lgs 22 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Rocchetta a Volturno, consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del C.P. prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Rocchetta a Volturno, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 e. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere e) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 e. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Rocchetta a Volturno, individua per le prestazioni dei condannati, di cui all' art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, Il Responsabile Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Rocchetta a Volturno, si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Rocchetta a Volturno si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessario a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.



L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Rocchetta a Volturno l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Rocchetta a Volturno.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione. La presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali - Roma, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia. Il presente atto, redatto su carta resa legale, in doppio originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto. Per il Tribunale di Isernia

Per il Tribunale di Isernia
IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
(Dr. Vincenzo DI GIACOMO)

Per il Comune di Rocchetta a Volturno
Il Sindaco pro - tempore
Dott. Teodoro Santilli



COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO

PROVINCIA DI ISERNIA

PIAZZA SAN DOMENICO, 5 – TEL. 0865/955200 – FAX 0865/955100 – E-MAIL comune.rocchetta@virgilio.it

GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

Num. 14 del 25-02-2020

OGGETTO: CONVENZIONE TRIBUNALE ISERNIA LAVORI PUBBLICA UTILITÀ

L'anno *duemilaventi* il giorno *venticinque* del mese di *febbraio* con inizio alle ore *15:00*, nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:

Dott. SANTILLI Teodoro	Sindaco	P
Geom. MINISCALCO Sandro	Assessore	A
GONNELLA Domenico	Assessore	P

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Franca Crimaldi.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco Dott. Teodoro SANTILLI dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno ed espone quanto segue:

Precedenti riforme legislative, come è noto, hanno introdotto la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. A norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, a richiesta dell'imputato, la pena come descritta e il giudice monocratico può, su espressa richiesta dell'imputato, sostituire pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. n. 54 sopra citata.

Il D.M. 26 marzo 2001 prevede all'art. n. 2 comma 1 che l'attività non retribuita a favore della collettività debba svolgersi sulla base di convenzioni con il Ministero di Giustizia o su delega di questo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti gli enti nominati.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo.

All'Ente è vietato corrispondere ai soggetti incaricati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e sarà obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L'Amministrazione Comunale avrà l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti individuati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione delle pene, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da condannato.

TANTO PREMesso

Propone alla Giunta l'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Isernia, per il prossimo quinquennio.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto allegato al presente atto;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale prevede l'inserimento fino a 5 soggetti che faranno richiesta a questo comune, rendendosi disponibile a prestare la propria attività lavorativa a favore del comune per non più di 4 ore al giorno e comunque compatibilmente con le esigenze lavorative e di studio dei soggetti interessati. In tale ambito l'attività che svolgerà tale persona sarà di supporto alla squadra tecnico-manutentiva.

RILEVATO che, in relazione alla natura delle prestazioni richieste, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, è la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa e di impartire le relative istruzioni in merito al soggetto individuato redigendo, terminata l'esecuzione delle pene, una

relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

CONSIDERATO che sarà a carico del Comune l'assicurazione del soggetto individuato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

SENTITO il Segretario comunale;

VISTO il T.U. n. 267/2000 s.m.i.;

ACCERTATA la propria competenza;


CON voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA


- approvare, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo n.274 del 28-8-2000, l'allegata convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito ai lavori di Pubblica Utilità da stipularsi tra il Comune ed il Ministero della Giustizia e, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Isernia;
- dichiarare coi separata e unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo;

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Dott. Teodoro SANTILLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Franca Crinaldi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° 126

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sull'Albo on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 27.02.2020



IL Resp. area amministrativa
Domenico GONNELLA



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 25-02-2020

IL Segretario Comunale
Franca Crinaldi



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "protocollo.rocchettaavolturmo@pec.it" <protocollo.rocchettaavolturmo@pec.it>

Data venerdì 28 febbraio 2020 - 10:22

**CONSEGNA: Prot. N.1089 del 28-02-2020 - Convenzione Tribunale Isernia Lavori Pubblica
Utilità - trasmissione delibera**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/02/2020 alle ore 10:22:10 (+0100) il messaggio

"Prot. N.1089 del 28-02-2020 - Convenzione Tribunale Isernia Lavori Pubblica Utilità - trasmissione delibera"

proveniente da "protocollo.rocchettaavolturmo@pec.it"

ed indirizzato a: "prot.tribunale.isernia@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200228102116.04980.775.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (3298 Kb)

dati-cert.xml (969 bytes)

smime.p7s (6 Kb)